



PROVINCIA DI FROSINONE

AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1390 DEL 25/05/2026

TIPO ATTO: SENZA IMPEGNO

ADOTTATO DA: DI LEGGE IVAN

REDATTORE: DI LEGGE IVAN

OGGETTO: R.D. N. 1775/33 - AUTORIZZAZIONE RICERCA ACQUA SOTTERRANEA AD USO INDUSTRIALE ED ANTINCENDIO MEDIANTE PERFORAZIONE DI N. 1 (UNO) POZZO SU TERRENO SITO IN VIA CARTIERA, 8 - 03016 GUARCINO (FR) E DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO 36 MAPPALE 361 DEL COMUNE DI GUARCINO.
RICHIEDENTE: ACQUA FILETTE S.R.L.

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone

Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it

Internet: <http://www.provincia.fr.it>

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia di Frosinone n. 59 del 29.05.2025. con cui è stato istituito, tra l'altro, il Settore *Ambiente*.

VISTO il Provvedimento del Presidente della Provincia di Frosinone prot. n. 4299 del 04.02.2026 con cui è stato assegnato all'Ing. Ivan Di Legge l'incarico di Dirigente del Settore *Ambiente*.

PREMESSO che, con istanza assunta agli atti di questo Ente con Prot. n. 13326 del 11/04/2025, la Sig.ra Patrizia Tommasina Reca richiedeva apposita Autorizzazione alla Ricerca di Acque Sotterranee, mediante perforazione di n. 1 (uno) pozzo, da realizzarsi su un terreno sito in Via delle Cartiere, 8 – 03016 Guarcino (Fr) e distinto in catasto al Foglio 36 Mappale 361, per soddisfare un fabbisogno idrico di 20000 m³/a, con una portata massima di esercizio di 2 l/s che saranno impiegati per uso Industriale ed Antincendio.

VISTA la Relazione Finale di Istruttoria prot. n. 17189 del 22/05/2026 dalla quale tra l'altro, si evince che:

- ✓ la domanda è stata avviata all'istruttoria di rito ai sensi del R.D. 14.08.1920 n. 1285 *Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica* e ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775 *Testo Unico delle Disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*;
- ✓ con nota Prot. n. 22117 del 19/06/2025, il Servizio Opere Idrauliche - Risorse Idriche richiedeva alla Società istante documentazione integrativa;
- ✓ con nota acquisita agli atti di questo Ente al Prot. n. 22612 del 24/06/2025, la Società "Acqua Filette Srl" trasmetteva la documentazione integrativa a riscontro della nota provinciale sopra menzionata Prot. n. 22117 del 19/06/2025;
- ✓ con nota Prot. n. 25946 del 18/07/2025, il Servizio Opere Idrauliche - Risorse Idriche richiedeva parere ai sensi dell'art. 95 del R.D. n. 1775/1933 alla Regione Lazio - Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti - Area Valorizzazione Georisorse;
- ✓ con nota acquisita agli atti di questo Ente con Prot. n. 29171 del 13/08/2025, la Regione Lazio - Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti - Area Attività Estrattive comunicava che *la località indicata non risulta essere sottoposta a vincoli minerari di interesse regionale ai sensi dell'art.95 del T.U. 1775/1933*;
- ✓ con nota Prot. n. 33590 del 24/09/2025, il Servizio Opere Idrauliche - Risorse Idriche trasmetteva al Comune di Guarcino l'avviso di avvenuta presentazione della domanda, il tutto ai fini della pubblicazione dell'istanza all'Albo Pretorio del Comune di Guarcino per 15 giorni consecutivi, tale da consentire, da parte di terzi interessati alla ricerca di produrre opposizioni e/o osservazioni;
- ✓ con nota Prot. n. 7023 del 29/10/2025, assunta agli atti di questo Ente con Prot. n. 38167 del 29/10/2025, il Comune di Guarcino attestava l'avvenuta pubblicazione della domanda in argomento presso il proprio Albo Pretorio per un periodo di 15 gg consecutivi, rappresentando che non sono pervenute opposizioni e/o osservazioni da parte di terzi;

- ✓ con nota Prot. n. 2535 del 22/01/2026, la Provincia di Frosinone comunicava alla Società “Acqua Filette Srl” giorno ed ora per la visita locale di sopralluogo;
- ✓ con nota acquisita agli atti di questo Ente al Prot. n. 2715 del 23/01/2026, la Società “Acqua Filette Srl” chiedeva il cambio di orario per la suddetta visita locale di sopralluogo;
- ✓ con Prot. 5798 del 17/02/2026, giusto verbale in atti, veniva effettuata la suddetta visita locale che rilevava la sostanziale rispondenza dello stato dei luoghi con quanto rappresentato negli elaborati tecnici trasmessi.

RITENUTO che l’istanza in argomento può essere accolta subordinatamente all’osservanza delle condizioni appresso indicate.

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dott. Luca Giubilei.

ATTESO che nei confronti della Responsabile del Procedimento (Dott. Luca Giubilei) e del Dirigente firmatario della presente Determinazione non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii., dell’art.1 comma 9 della Legge n. 190/2012 e del D.P.R. n. 62/2013.

VISTI

- gli artt. 7, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 e 105 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 12 luglio 1993 n. 275 “Riordino in materia di concessione di acque pubbliche”;
- il D.P.R. 18 febbraio 1999 n. 238 “Regolamento recante norme per l’attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994 n. 36”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. 11 dicembre 1998, n. 53 “Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183”;
- la L.R. 6 agosto 1999 n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;
- il D.P.R. 18 agosto 2000 “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il Piano di Tutela delle acque (PTAR) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio 27 settembre 2007, n. 42;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 4312/1998;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 777/2002;
- lo Statuto Provinciale.

DETERMINA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di autorizzare l'azienda "*Acqua Filette S.r.L.*" (part. IVA: 13464231003) con sede in Guarcino (Fr) via delle Cartiere, 8 all'esecuzione dei lavori di ricerca d'acque sotterranee, mediante perforazione di n. 1 (uno) pozzo da realizzarsi su un terreno sito in via delle Cartiere, 8 – 03016 Guarcino (Fr) e distinto in catasto al Foglio 36 Mappale 361, per soddisfare un fabbisogno idrico di 20000 m³/a, con una portata massima di esercizio di 2 l/s che saranno impiegati per uso Industriale ed Antincendio.

Il tutto alle condizioni di seguito elencate.

- a) L'autorizzazione può essere revocata, ai sensi degli artt. 100 e 105, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo concernente la tutela del sistema idrico sotterraneo, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, nonché nel caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite nella presente autorizzazione. In caso di rinuncia, decadenza o revoca del provvedimento autorizzativo, il titolare non potrà avanzare alcuna pretesa e dovrà, altresì, cementare gli scavi realizzati e rimettere in pristino lo stato dei luoghi.
- b) Il titolare comunicherà preventivamente eventuali variazioni rispetto alla designazione della direzione lavori nella persona del Dott. Geologo Marco Evangelisti.
- c) La realizzazione del pozzo non dovrà compromettere la potabilità della falda da intercettare, nonché l'integralità delle risorse idriche affioranti e dei pozzi alimentati dalla stessa risorsa acquifera. **I lavori di ricerca dovranno essere iniziati entro 2 mesi ed ultimati entro 12 dalla data di notifica del presente provvedimento.**
- d) Siano scrupolosamente rispettate tutte le prescrizioni e le modalità esecutive riportate nella relazione idrogeologica allegata all'istanza, in particolare per quanto attiene le opere di rivestimento, i filtri, la cementazione e la sigillatura del pozzo, aventi funzioni di tutela dagli inquinamenti e salvaguardia delle risorse idriche sotterranee.
- e) Sia evitato durante l'escavazione del pozzo l'uso di schiume o fanghi potenzialmente inquinanti.
- f) Al termine della perforazione, il pozzo sia rivestito in metallo o PVC atossico, opportunamente finestrato, con una sezione e tipologia di filtri adeguata alla granulometria ed ai livelli saturi dell'acquifero. Sia comunque eseguito lo spurgo del pozzo dopo la sistemazione del rivestimento definitivo.
- g) Il Titolare sarà unicamente responsabile di qualsiasi danno possa verificarsi per effetto dell'esecuzione dei lavori di ricerca e renderà, nella più ampia forma, sollevati ed indenni le

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone

Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it

Internet: <http://www.provincia.fr.it>

Amministrazioni Procedenti e Concedenti ed i loro funzionari da ogni e qualsiasi conseguenza o reclamo, derivanti dall'autorizzazione.

- h) Il Titolare dovrà adottare tutte le misure di prevenzione e vigilanza prescritte dai DD.PP.RR. n. 547 del 27/04/1955; n. 164 del 07/01/1965; n. 320 del 20/03/1956 e successive modificazioni ed integrazioni.
- i) Le opere di ricerca d'acqua sotterranea dovranno essere effettuate in armonia al regolamento sanitario comunale, alle norme tecniche generali di cui alla delibera 04/02/1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle direttive Comunitarie vigenti in materia ed, altresì, alle disposizioni del D.M. 11/03/1988; D.P.R. n. 236/1988; del Decreto Ministero Sanità 26/03/1991; del Decreto Legislativo n. 275/93; della Legge n. 36/94; della L.R. n. 24/98; della D.G.R.L. n. 2278/87; dei DD.LL.VI. n. 152/99-152/06 e n. 258/00; della D.G.R.L. n. 5817/99 e delle altre leggi statali e regionali, pertinenti l'argomento, anche se non espressamente citate nelle presenti condizioni. Esse non possono essere, comunque, eseguite se rientrano tra quelle proibite di cui all'art. 202 del R.D. n. 1265/34.
- j) **Il Titolare dovrà comunicare** tempestivamente al Comune territorialmente competente, all'Amministrazione Provinciale ed a tutti gli altri Enti, la cui notifica è richiesta espressamente dalla normativa vigente, **la data d'inizio dei lavori** e consentire ai loro funzionari, in qualsiasi momento, il libero accesso al cantiere ed attenersi, altresì, alle eventuali altre prescrizioni, che si ritenesse dover imporre, in aggiunta alle presenti, sia durante che dopo l'esecuzione delle opere.
- k) **Qualora la perforazione si spinga oltre i 30 metri dal piano di campagna il Titolare (in solido con l'impresa esecutrice dei lavori) è obbligato all'osservanza della Legge n. 464/84** e quindi, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica reperibile dal sito internet www.isprambiente.it, a trasmettere all'ISPRA, Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale - Via Vitaliano Brancati, n. 48 - 00144 ROMA, comunicazione di inizio (Mod. 1), eventuali sospensioni (Mod. 2), riprese (Mod. 3) e fine indagine (Mod. 4 e 4 bis); si precisa che l'inosservanza della sopracitata Legge 464/84 è sanzionabile con ammenda da €. 258,00 a €. 2.582,00.
- l) Ai lavori di ricerca dovrà precedere la bonifica della zona da eventuali residui bellici.
- m) I ritrovamenti archeologici saranno soggetti all'osservanza della Legge n. 1089 del 01/06/1939 e successive modificazioni ed integrazioni.
- n) Durante e dopo l'esecuzione delle opere, il titolare dovrà attuare tutto quanto sarà ritenuto indispensabile alla tutela dell'igiene e sicurezza pubblica e privata e del sistema idrico del sottosuolo. Dovrà, altresì, effettuare tutti gli adempimenti che verranno eventualmente imposti, in particolare, dal Comune e dall'Azienda Sanitaria territorialmente competenti, dall'Amministrazione Provinciale, dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (ex Autorità di Bacino dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno), dalla Regione Lazio: Area Ciclo delle Acque, Concessioni Idriche e Servizio Idrico Integrato - Polizia Mineraria, Acque Minerali e Termali - Energia, dal Ministero dell'Ambiente, dal Comitato

Tecnico Scientifico Ambiente (L.R. n. 74/91) e dagli altri istituti ed Enti, comunque, interessati.

- o) **Entro 13 mesi dalla data di notifica del presente Provvedimento, il titolare dovrà denunciare, compilando apposita scheda "Denuncia Pozzo", disponibile sul sito della Provincia nella sezione modulistica, l'esito della ricerca al Comune territorialmente competente ed all'Amministrazione Provinciale e dovrà dare precedenza assoluta all'analisi qualitativa dell'acqua scoperta.**
- p) L'eventuale scoperta d'acqua minerale, risultante dalle analisi di cui al punto n), dovrà essere disciplinata dal R.D. n. 1443 del 29/07/1927, dalla L.R. n. 90/1980 e successive modificazioni ed integrazioni.
- q) L'esito negativo degli assaggi dovrà essere accompagnato da apposita dichiarazione del titolare della presente Autorizzazione, ove si attesti, in particolare, che sono stati effettuati i lavori di ripristino dello stato dei luoghi e quanto altro necessario per la tutela della salute, igiene e sicurezza pubblica e privata e del sistema idrico del sottosuolo.
- r) Qualora si dovessero ravvisare situazioni di turbativa ambientale, il Titolare è tenuto a realizzare tutte quelle opere necessarie al riassetto del suolo che verranno imposte dagli Enti competenti.
- s) **Il presente provvedimento non autorizza il prelievo e l'utilizzo delle acque eventualmente scoperte.**
- t) **Ai fini dell'avvio dell'emungimento e dell'utilizzo delle acque è necessario l'ottenimento della Concessione di derivazione di acqua pubblica, pertanto il titolare dovrà avanzare, dopo l'attuazione del punto n), documentata istanza di concessione di derivazione dell'acqua, la quale sarà soggetta all'istruttoria di rito ai sensi dell'art 7 del R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii..**
- u) La Concessione di derivazione d'acqua potrà essere assentita, fatti salvi eventuali elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza che dovessero emergere dall'istruttoria di rito ai sensi dell'art. 7 del R.D. n. 1775/1933, esclusivamente qualora non siano disponibili fonti di approvvigionamento alternative in grado di soddisfare interamente il fabbisogno idrico di domanda.
- v) **Ai sensi dell'art. 17 del R.D. n. 1775/1933 è fatto divieto di derivare ed utilizzare acque pubbliche in assenza del Provvedimento Concessivo di cui al punto n). In caso di prelievo abusivo d'acqua l'Amministrazione competente dispone la cessazione dell'utenza abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro. Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.500 euro. Alla sanzione prevista non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'[articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689](#). E' in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti.**

- w) Salvo ulteriori disposizioni, il Titolare è esonerato dal pagamento della Cauzione che verrà versata successivamente all'istanza di concessione di cui al punto 19, secondo quanto stabilito dalla D.G.R.L. 1118/2001.
- x) Per quanto non espressamente citato, si fa riferimento al Codice Civile, alle direttive Comunitarie, nonché a tutti i regolamenti, deliberazioni, decreti, leggi statali e regionali, regolanti direttamente ed indirettamente la materia.
- y) Gli impianti per la perforazione dovranno essere dotati di tutti i sistemi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- z) **Il Titolare dovrà acquisire eventuali altre autorizzazioni se necessarie.**

Di trasmettere la presente Autorizzazione alla società *"Acqua Filette S.r.L."* ed al Comune di Guarcino (Fr).

Il presente provvedimento non pregiudica eventuali diritti di terzi.

La presente Determinazione assolverà agli obblighi di pubblicità degli atti e trasparenza attraverso l'Albo Pretorio informatico dell' Ente ai sensi dell'art. 32, comma 5 della legge 18 giugno 2009 n. 69, come modificato dall'art.2 comma 5, D.L. 30 dicembre 2009, n.194, convertito, con modificazioni dalla L.25 del 26 febbraio 2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione.

Frosinone, 25/05/2026

Documento firmato digitalmente da

DI LEGGE IVAN